



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 1627, 1642 e 1929;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 976 e seguenti;
- VISTO** decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, rubricato "Corpi militari ausiliari delle Forze armate";
- CONSIDERATO** che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 178/2012, il Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, in servizio a titolo gratuito e iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza dei ruoli, per cui i ruoli originariamente indicati dall'articolo 1627 del decreto legislativo n. 66/2010 (normale mobile e di riserva, speciale) devono essere armonizzati con la disciplina sopravvenuta ai sensi del sopracitato decreto legislativo n. 178/2012;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2016, n. 155, recante criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2018, con il quale è stato stabilito l'organico del ruolo normale mobile del personale militare direttivo e di assistenza della Croce Rossa Italiana, quale corpo ausiliario delle Forze Armate, per il biennio 2016 - 2017;
- VISTA** la proposta del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, pervenuta in data 22 ottobre 2018, contenente la consistenza organica in tutte le categorie e gradi del personale militare direttivo e di assistenza con riferimento al biennio 2018 - 2019;
- CONSIDERATO** altresì che le vacanze organiche determinate ai sensi del presente decreto sono riferite esclusivamente al personale del Corpo militare volontario in congedo;



TENUTO CONTO	che il Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana non ha più in servizio personale retribuito e che, pertanto, l'adozione del presente decreto non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione;
CONSIDERATI	i pareri espressi dallo Stato Maggiore della Difesa in data 20 novembre 2018, dal Comando Generale della Guardia di Finanza in data 28 novembre 2018 e dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare in data 22 gennaio 2019;
CONSIDERATA	la nota del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana in data 22 marzo 2019;
TENUTO CONTO	che occorre armonizzare le norme relative al personale militare volontario della Croce Rossa Italiana contenute nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 con quelle di cui al menzionato decreto legislativo n. 178/2012,

DECRETA

l'organico del ruolo unico del personale direttivo e di assistenza del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate - nella componente riferita al ruolo normale mobile ai sensi della previsione originaria di cui all'articolo 1632 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - è stabilito, per il biennio 2018-2019, nelle entità numeriche di seguito riportate, distinte per grado gerarchico:

1. PERSONALE DIRETTIVO

Maggiore Generale (Medico o Commissario):	n. 1;
Medici:	
Colonnelli:	n. 14;
Tenenti Colonnelli:	n. 140;
Maggiori:	n. 200;
Capitani:	n. 547;
Tenenti:	n. 812;
Sottotenenti:	n. 815;
Chimico Farmacisti	
Maggiori:	n. 10;
Capitani:	n. 32;
Tenenti:	n. 98;
Sottotenenti:	n. 124;
Commissari:	
Colonnelli:	n. 21;
Tenenti Colonnelli:	n. 70;
Maggiori:	n. 84;
Capitani:	n. 444;
Tenenti:	n. 521;
Sottotenenti:	n. 482;
Totale personale direttivo:	n. 4.415

2. PERSONALE DI ASSISTENZA:

Sottufficiali:	
Marescialli Maggiori:	n. 154;
Marescialli Capi:	n. 196;
Marescialli Ordinari:	n. 350;
Sergenti Maggiori:	n. 1.400;
Sergenti:	n. 2.170;
Truppa:	

/.



Caporali Maggiori:	n. 2.654;
Caporali (Infermieri scelti):	n. 1.884;
Caporali (Meccanici, Automobilisti, Conducenti):	n. 1.712;
Caporali (Cuochi):	n. 388;
Militi (Infermieri):	n. 6.525;
Militi (Inservienti):	n. 6.322;
Militi (Aiutanti Meccanici):	n. 769;
Militi (Scritturali):	n. 253;
Militi (Aiutanti di cucina):	n. 482;
Militi (Portaferiti):	n. 2.214;
Totale personale assistenza:	n. 27.473.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Roma, li **28 FEB. 2020**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA DIFESA

M_D GSGDNA REG2020 0030426 18-05-2020



MUP

./.